

[illegible]

	di diverse età e di scuole di ogni ordine e grado;	
	▪ in data 28.4.2015 veniva stipulato tra l’A.S.L. di Taranto e la Cooperativa Sociale a r.l. Parco del Sorriso un contratto di comodato, della durata di sei anni, avente ad oggetto la concessione del terreno circostante l’Immobile ex Sanatorio, individuato nel catasto terreni del Comune di Grottaglie al foglio 37, p.lla 90 sub 1, per la realizzazione di servizi di intrattenimento rivolti a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ed ai loro familiari basati sulla cura degli animali e degli ambienti, quali dog resort, dog parking, dog sitting a domicilio, percorsi di gioco e attività ludiche con gli animali;	
	▪ tali servizi rientravano nel c.d. progetto “Nidi” finanziato dalla Regione Puglia con i fondi FESR Programma Operativo 2007-2013;	
	▪ il progetto, pur avviato, non è mai stato portato a compimento;	
	▪ la durata del contratto era di sei anni e pertanto è scaduto in data 28.4.2021;	
	▪ nelle more, in data 26 giugno 2020 è stato siglato un Protocollo d’Intesa (da ora più brevemente Protocollo) tra la Regione Puglia, l’A.S.L. di Taranto, il Comune di Grottaglie e l’Associazione Arca APS per il rilancio di tali iniziative attraverso un progetto riconducibile agli Interventi Assistiti con Animali (da ora più brevemente IAA), alle attività e terapie verdi quali pet therapy, agricoltura sociale, educazione ambientale e giardini sensoriali nonché ad interventi di autonomia e residenzialità programmata;	
	2	

	▪ l'Arca APS, nell'intento di consolidare lo sviluppo di buone prassi, vuole avviare in modo formale attività e progetti dedicati alla promozione di vita indipendente, allo sport inclusivo, all'auto-imprenditorialità, ad attività socio sanitarie, socio educative e ludico ricreative artistiche;	
	▪ il Protocollo del 26.6.2020 prevede la possibilità di assegnare all'Arca APS spazi interni ed esterni dell'Immobile, compresi gli spazi a verde pertinenziali che ospitano gli animali attraverso la stipula di un contratto di comodato che stabilisca le condizioni di utilizzo dei compendi;	
	▪ ancora, il medesimo Protocollo prevede anche la possibilità di coinvolgere altre associazioni e soggetti no profit nell'utilizzo degli spazi esterni per lo svolgimento di Interventi Assistiti con gli Animali (cd IAA);	
	▪ in data 14.6.2021 Arca APS e Cooperativa hanno congiuntamente formulato un'istanza di "concessione in comodato di una porzione dell'Immobile attuale sede dell'UTR e del Servizio Veterinario di Grottaglie e degli spazi a verde annessi";	
	▪ l'istanza è stata motivata con la necessità di dare continuità alla progettualità che era stata avviata in occasione della stipula del contratto di comodato del 28.4.2015, tenuto conto che la Regione Puglia, data l'emergenza epidemiologica in corso, ha disposto una proroga di tutti i progetti a valere sul Programma Operativo 2007-2013 tra cui anche il progetto Nidi della Cooperativa;	
	▪ i locali interni oggetto della concessione sono stati individuati nella c.d.	
	3	

	Casetta delle Autonomie, nel seminterrato archivio, nella Chiesetta e	
	nella palestra con annessi spogliatoi;	
	▪ gli spazi esterni sono stati individuati nell'area a verde già predisposta per	
	ospitare gli animali utili ai IAA (equidi, cani, caprette, conigli, galline)	
	con relativi ricoveri aperti e chiusi, n. 3 recinti per gli equidi, box per	
	conservare materiali ed attrezzi per le attività di cura e gestione degli	
	animali e del loro habitat, lo spazio a verde pertinenziale intorno alla c.d.	
	Casetta delle autonomie, lo spazio a giardino nell'area posta alla destra	
	dell'ingresso alla struttura, il campetto per sport inclusivi ed eventi;	
	▪ l'A.S.L. di Taranto, convenuta, intende accogliere la prefata istanza di	
	concessione in comodato, secondo i patti e le condizioni determinati nel	
	presente atto.	
	QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO	
	nell'anno 2021, nel giorno _____ e mese _____	
	FRA	
	- l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto – con sede in Taranto al Viale	
	Virgilio n.31 – codice fiscale/P.IVA 02026690731 – in persona del	
	Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Avv. Stefano	
	ROSSI , che nel corso del presente contratto si conviene denominare con	
	la dizione “ASL TA” ovvero con “Comodante”,	
	E	
	- l'Associazione di Promozione Sociale ARCA corrente in Grottaglie alla	
	Via F. PARRI sn strada provinciale per Villa Castelli – codice fiscale	
	4	

	901911340737 – nella persona del legale rappresentante pro tempore,	
	Dott.ssa Anna Maria D’URSO , che nel corso del presente contratto si	
	conviene denominare con la dizione di “ARCA APS” ovvero di	
	“Comodatario”,	
	- Il Parco del Sorriso Società Cooperativa Sociale corrente in Grottaglie	
	alla Via F. PARRI sn strada provinciale per Villa Castelli – codice fiscale	
	03033150735 - nella persona del legale rappresentante pro tempore	
	Dott.ssa Mimma Dora STOLA, che nel corso del presente contratto si	
	conviene denominare con la dizione di “Cooperativa” ovvero di	
	“Comodatario”,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Premessa	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.	
	Art. 2 – Oggetto	
	Il Comodante concede nello stato di fatto e di diritto in essere a ARCA APS e	
	Cooperativa, le quali dichiarano di assumere in solido ai sensi degli artt. 1292	
	ss. Cod. Civ. la qualità di Comodatori con i tutti relativi diritti e doveri:	
	a) una porzione dell’Immobile ex Sanatorio rappresentato dalla c.d. Casetta	
	delle Autonomie (edificio separato dal corpo di fabbrica principale) e,	
	all’interno del corpo di fabbrica principale, dal seminterrato archivio, dalla	
	Chiesetta posta al piano terra e dalla palestra con annessi spogliatori al 1^	
	piano,	
	b) il terreno circostante pertinenza dell’Immobile e più precisamente l’area a	
	5	

	verde già predisposta per ospitare gli animali utili agli IAA (equidi, cani,	
	caprette, conigli, galline) con relativi ricoveri aperti e chiusi, n. 3 recinti per	
	gli equidi, box per conservare materiali ed attrezzi per le attività di cura e	
	gestione degli animali e del loro habitat, lo spazio a verde pertinenziale	
	intorno alla Casetta delle Autonomie, lo spazio a giardino nell'area posta alla	
	destra dell'ingresso della struttura, il campetto per sport inclusivi ed eventi.	
	Art. 3 – Destinazione dell'immobile	
	L'ARCA APS e la Cooperativa in qualità di Comodatori accettano la	
	porzione di immobile con il relativo terreno pertinenziale circostante,	
	secondo quanto meglio precisato alle lettere a) e b) del presente articolo,	
	dichiarando di assumere in solido tra loro e verso il Comodante tutte le	
	obbligazioni derivanti dal contratto con la finalità di realizzare interventi volti	
	alla realizzazione di servizi di intrattenimento a favore di persone con	
	disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e dei loro familiari basati sulla cura	
	degli animali e degli ambienti, in coerenza con quanto previsto nel Protocollo	
	del 26.6.2020 e con il progetto "Nidi" finanziato dalla Regione Puglia con i	
	fondi FERS Programma Operativo 2007-2013.	
	Il Comodante, preso atto delle finalità che i Comodatori intendono perseguire	
	attraverso la stipula del presente contratto, dichiara che le stesse rivestono	
	carattere essenziale con la conseguenza che venendo meno le suddette	
	finalità nonché ogni volta venga accertato la mancata coerenza, in tutto od in	
	parte, tra quanto realizzato, incluso l'utilizzo e/o la destinazione dei beni	
	concessi in comodato, e le previsioni del Protocollo del 26.6.2020 e del	
	6	

	progetto “Nidi” si riserva la facoltà di recedente unilateralmente, con un	
	preavviso minimo di 30 gg. solari consecutivi, senza che i Comodatari	
	abbiano a dolersene e/o possano rivendicare alcunché a qualsivoglia titolo e/o	
	ragione sotto forma di indennità, corrispettivo, risarcimento, rimborso,	
	compartecipazione alle spese od altro.	
	Art. 4 – Consegna dell’immobile	
	Al perfezionamento del presente atto, il Comodante consegnerà ai	
	Comodatari i beni oggetto del contratto, previa redazione di apposito verbale	
	redatto da parte dei rispettivi tecnici incaricati da cui risulti lo stato di	
	consistenza.	
	I Comodatari dichiarano di avere preso visione della porzione di Immobile e	
	del terreno circostante e che gli stessi si trovano in buono stato di	
	manutenzione e conservazione, esenti da vizi e del tutto idonei alle attività ed	
	ai servizi che ivi intendono realizzare.	
	Art. 5 – Durata della concessione	
	La durata della concessione oggetto del presente contratto si intende	
	convenuta in anni 5 (dicesiannicinque), decorrenti dalla stipula.	
	Art. 6 – Oneri	
	Il presente contratto si intende a titolo gratuito, in virtù della particolare	
	natura dei Comodatari e delle attività che intendono perseguire. In	
	presenza di modifiche dei Comodatari che ne facciano venire meno le finalità	
	di promozione sociale o di carattere cooperativo e solidaristico il Comodante	
	si riserva sempre la facoltà di recesso secondo la disciplina dettata dall’art. 3.	
	7	

	Art. 7 – Obblighi dei Comodatari	
	L’Arca APS e la Cooperativa si obbligano solidalmente tra loro verso il	
	Comodante a custodire, conservare e mantenere i beni concessi in comodato	
	con la diligenza del buon padre di famiglia ed a servirsene esclusivamente	
	per l'uso determinato ed autorizzato ai sensi del presente contratto. Tutti gli	
	interventi di manutenzione ordinaria e, più in generale, ogni spesa da	
	sostenere per il godimento dell’immobile secondo le finalità dichiarate, oneri	
	e accessori compresi, sono a carico dei Comodatari.	
	I Comodatari non possono apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria	
	o addizione ai beni concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto	
	e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante; inoltre	
	resteranno a loro carico tutte le spese relative ai lavori da effettuarsi previa	
	autorizzazione, anche se gli stessi dovessero comportare interventi di	
	manutenzione straordinaria, nonché le spese per la richiesta di concessioni,	
	autorizzazioni, nulla osta, SCIA, provvedimenti di carattere edilizio ed	
	urbanistico etc. etc. . Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite senza il	
	consenso del Comodante ma che siano da esso tollerate resteranno di	
	proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere ai	
	Comodatari alcuna indennità, rimborso o compenso. Negli altri casi, i	
	Comodatari avranno l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a proprie	
	spese, a semplice richiesta del Comodante anche in corso del comodato. I	
	Comodatari hanno l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai	
	competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso	
	8	

	prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.	
	Dalla data di consegna dell'immobile i Comodatari assumeranno a proprio	
	esclusivo carico ogni e conseguente responsabilità in ordine al godimento e	
	di utilizzo dei beni.	
	I Comodatari si impegnano ad adottare idonei protocolli per il contrasto ed il	
	contenimento della diffusione del virus Covid-19, per la prevenzione del	
	contagio e la tutela della salute degli utenti, operatori e volontari non soltanto	
	all'interno dell'Immobile e del terreno pertinenziale circostante ma anche in	
	occasione dello svolgimento di altre attività strumentali e/o complementari,	
	quali a mero titolo esemplificativo il servizio di trasporto, il servizio di mensa	
	etc. etc. . Il Comodante è espressamente esonerato da ogni responsabilità e	
	manlevato dai Comodatari in ogni ipotesi in cui i propri utenti, operatori e	
	volontari abbiano contratto un'infezione da Covid-19 in occasione dello	
	svolgimento delle attività previste dal presente contratto.	
	Art. 8 – Obblighi del Comodante	
	Il Comodante si obbliga a consentire ai Comodatari il pieno e libero	
	godimento ed utilizzo della porzione di Immobile e del terreno pertinenziale	
	circostante secondo le finalità dichiarate.	
	Con riferimento al terreno pertinenziale, le parti si danno reciprocamente atto	
	che la concessione non deve intendersi ad uso esclusivo dei Comodatari. Il	
	Comodatario si riserva sempre la facoltà del bene secondo le proprie finalità	
	istituzionali, previa intesa su tempi e modalità con i Comodatari. A tal fine le	
	parti convengono che la manutenzione del terreno pertinenziale, anche di tipo	
	9	

	ordinario, rimane a carico del Comodante.	
	Art. 9 – Divieto di cessione e subcomodato	
	I Comodatari non possono cedere il presente contratto né tantomeno subcomodare l’area, neppure parzialmente.	
	Art. 10 – Responsabilità	
	I Comodatari esonerano espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti degli utenti e del personale dipendente o volontario addetto all'uso dell’Immobile e del terreno nonché da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi, ivi compresi gli utenti ed il personale dipendente o volontario addetto all’uso dell’Immobile e del terreno.	
	Art. 11 – Clausola risolutiva espressa	
	Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. per fatto e colpa dei Comodatari, salvo il diritto al risarcimento, la violazione degli obblighi ed oneri cui agli artt. 7 e 9 del presente contratto.	
	Art. 12 – Spese contrattuali	
	Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n°131/86. L'imposta di registro è a carico dei Comodatari.	
	Art. 13 – Domicilio e controversie	
	Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i domicili ai seguenti indirizzi pec:	
	10	

	• Comodante: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it	
	• Comodatari: PARCO DEL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: bibliosil@pec.it ; ARCA APS: apsarca@pec.it .	
	Resta inteso che ogni comunicazione effettuata dal Comodante ad uno qualsiasi dei Comodatari ha effetto anche nei confronti dell'altro.	
	Per ogni controversia dipendente dalla esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Taranto.	
	Art. 14 – Modifiche al contratto	
	Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto.	
	Art. 15 – Applicazioni delle norme	
	Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento agli artt. 1803-1812 Cod. Civ ed al Protocollo del 26.6.2020.	
	Redatto in tre originali dei quali uno per ciascuna delle parti ed il terzo per l'Ufficio del Registro.	
	Taranto,	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Il Direttore Generale A.S.L. di Taranto: Avv. Stefano ROSSI	
	Il Legale rappresentante ARCA APS: Dott.ssa Anna Maria D'URSO	
	Il Legale rappresentante PARCO DEL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Dott.ssa Mimma Dora STOLA	
	Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. i Comodatari accettano espressamente le clausole di cui altri artt. 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 13 del contratto.	
	11	

